

**ARPA**  
**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-721	del 25/11/2011
Oggetto	Direzione Tecnica. Affidamento diretto in economia al Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale dell'Università di Bologna per la realizzazione di attività di studio relative al Progetto: "Monitoraggio della fauna ittica al fine della valutazione dell'ISECI (Indice Stato Ecologico di Comunità Ittiche) nelle stazioni della rete delle acque superficiali". Importo complessivo Euro 25.000,00 (IVA esclusa) CIG: Z70026168E.	
Proposta	n. PDTD-2011-708 del 18/11/2011	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Belladonna Vito	
Struttura proponente	Ctr Acque Interne	
Dirigente proponente	Ferri Donatella	
Responsabile del procedimento	Ferri Donatella	

Questo giorno 25 (venticinque) novembre 2011 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6, il Direttore Tecnico, Ing. Belladonna Vito, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Direzione Tecnica. Affidamento diretto in economia al Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale dell'Università di Bologna per la realizzazione di attività di studio relative al Progetto: "Monitoraggio della fauna ittica al fine della valutazione dell'ISECI (Indice Stato Ecologico di Comunità Ittiche) nelle stazioni della rete delle acque superficiali". Importo complessivo Euro 25.000,00 (IVA esclusa) CIG: Z70026168E.**

VISTI:

- la Legge n. 44 del 19 aprile 1995, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (Arpa), quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- in particolare l'art. 5 di tale legge, che prevede, tra le funzioni, attività e compiti di Arpa, la realizzazione di iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento, il supporto per l'elaborazione di piani di intervento per la prevenzione ed il controllo ambientale, la realizzazione di specifiche campagne di controllo dei fattori ambientali;
- l'art. 5, comma 2, della medesima legge regionale il quale prevede che "Per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, Arpa può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente";
- la D.D.G. n. 67 del 13/09/2011 di approvazione del nuovo regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia (R0602/DG) ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e dell'art.10 della L.R. E-R 21 dicembre 2007 n. 28;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 23/12/2010: "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011-2013, del Piano Investimenti 2011-2013, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2011 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2011";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 23/12/2010: "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2011";

- la deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 73 del 10/11/2010, di approvazione di uno schema di Protocollo d'Intesa con l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna per la collaborazione su tematiche ambientali di comune interesse;

PREMESSO:

- che la Regione Emilia-Romagna, con delibera della Giunta regionale n. 2203 del 28/12/2009 ha affidato all'Arpa – Direzione Tecnica la realizzazione di un progetto denominato: “Monitoraggio indicatori biologici in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE ”;
- che, per la realizzazione di tale progetto, è stata stipulata una convenzione con il Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale dell'Università di Bologna per l'esecuzione di attività di monitoraggio della fauna ittica nei corsi di acqua superficiali, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE;

PREMESSO INOLTRE:

- che la Regione Emilia-Romagna, con delibera della Giunta regionale n. 2122 del 27/12/2010 ha affidato all'Arpa – Direzione Tecnica la realizzazione di un progetto denominato: “Monitoraggio della fauna ittica al fine della valutazione dell'ISECI (Indice Stato Ecologico di Comunità Ittiche) nelle stazioni della rete delle acque superficiali”;

CONSIDERATO:

- che per la realizzazione di quest'ultimo progetto è necessario procedere alla classificazione dei corpi idrici, così come esplicitato nel “Programma di monitoraggio” di cui alla DGR 350/2010;
- che il Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale dell'Università degli Studi di Bologna ha tra i propri compiti istituzionali la realizzazione delle attività sopra menzionate;
- che i risultati di tali attività hanno interesse rilevante per Arpa Emilia-Romagna, in relazione agli obiettivi e alle finalità dei propri compiti istituzionali e per la realizzazione del progetto di cui sopra;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che l'affidamento delle attività al Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale dell'Università di Bologna permette di assicurare omogeneità di metodologia applicata e quindi di valutazione complessiva tra le attività svolte nel 2010 e quelle previste nel progetto “Monitoraggio della fauna ittica al fine della valutazione dell'ISECI (Indice Stato Ecologico

di Comunità Ittiche) nelle stazioni della rete delle acque superficiali”, come risulta dalla dichiarazione di affidamento diretto della Dott.ssa Donatella Ferri, che si allega sub A) quale parte integrante e sostanziale;

- che, pertanto, al fine di regolamentare le attività di cui al citato progetto, Arpa ha concordato con il Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale dell’Università di Bologna uno schema di convenzione, che si allega sub B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- che la durata di detta convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e terminerà il 31/12/2011;
- che Arpa corrisponderà al Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale dell’Università di Bologna un corrispettivo di Euro 25.000,00 oltre l’IVA, secondo le modalità previste all’art. 4;

#### RITENUTO:

- di affidare al Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale dell’Università di Bologna la realizzazione di attività di studio di cui all’art. 1 dello schema di convenzione relative al Progetto “Monitoraggio della fauna ittica al fine della valutazione dell’ISECI (Indice Stato Ecologico di Comunità Ittiche) nelle stazioni della rete delle acque superficiali”, per un corrispettivo di euro 25.000,00 + IVA, pari a complessivi euro 30.250,00;

#### SU PROPOSTA:

- della Responsabile del CTR Acque Interne, Dott.ssa Donatella Ferri, la quale ha espresso ai sensi dell’art. 8 punto 4 del Regolamento in materia di Decentramento, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010, il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

#### DATO ATTO:

- che i costi sono interamente coperti dal finanziamento del progetto;
- che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 36, comma 1, della legge n.488/199 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che non sono attive convenzioni Intercenter-ER di cui all’art.2, della L.R. n. 11/2004, aventi ad oggetto servizi compatibili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

- che non sussistono costi per la sicurezza;
- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) Z70026168E richiesto tramite il sistema gestito dall'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per il rilascio del CIG in modalità semplificata ai fini degli obblighi di tracciabilità finanziaria derivanti dall'art. 3 l. 13.08.2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12.11.2010, n. 187;
- che responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90, della Legge Regionale n. 32/93 e dell'art. 5 del nuovo regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia (R0602/DG) approvato con D.D.G. 67 del 13/09/2011 è la stessa Dott.ssa Donatella Ferri;

DATO ATTO INFINE:

- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile dell'Area Bilancio e Contabilità Direzionale, sulla base del Regolamento per il Decentramento Amministrativo approvato con D.D.G. 65 del 27/9/2010;

#### DETERMINA

1. di affidare direttamente in economia, per i motivi sopra esposti, al Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale dell'Università di Bologna la realizzazione di attività di studio relative al Progetto: "Monitoraggio della fauna ittica al fine della valutazione dell'ISECI (Indice Stato Ecologico di Comunità Ittiche) nelle stazioni della rete delle acque superficiali", sulla base della dichiarazione di affidamento diretto della Dott.ssa Donatella Ferri che si allega sub A) quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che è stato concordato uno schema di convenzione con il Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale dell'Università di Bologna, allegato sub B) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, al fine di regolamentare l'attività di cui al precedente punto 1.;
3. di dare atto che la suddetta convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e terminerà il 31/12/2011;
4. di dare atto, inoltre, che Arpa corrisponderà al Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Bologna un corrispettivo di Euro 30.250,00 (IVA 21% compresa) secondo le modalità previste all'art. 4;

5. di dare atto, infine, che il costo di Euro 30.250,00 avente natura di Servizi da convenzioni con Enti vari (SECOV) relativo al presente provvedimento, è a carico dell'esercizio 2011 ed è compreso nel budget annuale e pluriennale con riferimento al progetto MF110 DTAI.

IL DIRETTORE TECNICO

(Ing. Vito Belladonna)

---

## CONTRATTO DI RICERCA

### TRA

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale (C.F. 80007010376 P.IVA 01131710376) con sede in via Selmi 3 40126 Bologna (di seguito denominato "Dipartimento"), rappresentato dal Direttore del Dipartimento Biologia Evoluzionistica Sperimentale Prof. Davide Pettener autorizzato alla stipula del presente contratto con delibera del Consiglio di Dipartimento del.....

- *da una parte;*

### E

l'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna (C.F. e P.IVA 04290860370), Direzione Tecnica - con sede legale in Largo Caduti del Lavoro 6 - Bologna, in questo atto rappresentata dal Direttore Tecnico, Ing. Vito Belladonna,

(di seguito denominata "ARPA")

- *dall'altra parte;*

### PREMESSO CHE

- nell'anno 2010 Arpa ha effettuato attività relative al "Monitoraggio indicatori biologici in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE " nell'ambito delle quali ha ritenuto opportuno affidare un contratto di ricerca al Dipartimento;
- in data 15/02/2011 è stata sottoscritta una convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Arpa Direzione Tecnica per la realizzazione delle attività relative al "Monitoraggio della fauna ittica al fine della valutazione dell'ISECI (Indice Stato Ecologico di Comunità Ittiche) nelle stazioni della rete delle acque superficiali";
- ARPA deve procedere alla classificazione dei corpi idrici, così come esplicitato nel "Programma di monitoraggio" della DGR 350/2010 e che, pertanto al fine di assicurare omogeneità di metodologia applicata e quindi di valutazione complessiva tra le attività svolte nel 2010 e quelle previste nella nuova convenzione sopra richiamata, ritiene opportuno affidare al Dipartimento la ricerca descritta nel successivo articolo 2;
- per quanto riguarda il Dipartimento, il D.P.R. 11/7/80 n. 382 consente all'art. 66 l'esecuzione di attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato;
- il Dipartimento, in virtù del possesso delle competenze necessarie per la ricerca in esame, in conformità alle caratteristiche e tempistiche richieste dall'ARPA, è disponibile a dare attuazione alle attività pianificate nell'allegato tecnico sub A;
- ARPA e il Dipartimento (di seguito congiuntamente indicate come "Parti") intendono identificare le condizioni, i termini e le modalità che disciplineranno l'espletamento della ricerca qui affidata al Dipartimento, oggetto del presente accordo (di seguito denominato il "Contratto").

### SENTITO

Il Responsabile della ricerca Dott.ssa Rosanna Falconi che controfirma per accettazione il presente atto

**TUTTO CIÒ PREMESSO, AFFINCHÉ COSTITUISCA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### ***Art. 1 - Oggetto del Contratto***

Con il presente Contratto, ARPA affida al Dipartimento, che accetta compatibilmente con i propri scopi istituzionali, alle condizioni appresso specificate, l'esecuzione dell'attività di ricerca nell'ambito del progetto **“Monitoraggio della fauna ittica ai fini della valutazione dell'ISECI (indice stato ecologico comunità ittiche)** (di seguito definita la “Ricerca”).

### ***Art. 2 – La Ricerca***

La Ricerca concordata tra le Parti contraenti, e come meglio specificata nell'allegato A parte integrante del presente Contratto, prevede che al termine delle attività specifiche programmate, sia redatta una relazione tecnica finale sul programma di attività e/o sui risultati raggiunti; sarà predisposta una relazione delle attività di monitoraggio condotte e dei risultati conseguiti, verrà indicato l'indice ISECI per le stazioni monitorate.

### ***Art. 3 – Responsabile della Ricerca***

Il Dipartimento designa la Dott.ssa Falconi, quale responsabile scientifico dell'esecuzione della Ricerca e il Dott. Giovanni Rossi quale corresponsabile. I Suddetti potranno avvalersi della collaborazione del personale del Dipartimento (dipendenti e collaboratori a vario titolo) e di personale esterno specializzato per il tipo di attività da svolgere secondo quanto specificato nel successivo articolo 8.

ARPA designa quale proprio responsabile/referente per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della Ricerca la Dott.ssa Donatella Ferri.

Costoro saranno di seguito denominati i “Responsabili della Ricerca”.

L'eventuale sostituzione dei Responsabili della Ricerca da parte delle Parti dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso per iscritto all'altra parte e non può costituire motivo di risoluzione del contratto.

### ***Art. 4 – Corrispettivo***

ARPA si impegna a versare al Dipartimento, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, l'importo complessivo di € 25.000 oltre all'IVA ai sensi di legge. Tale importo, comprensivo di tutte le spese che il Dipartimento dovrà sostenere per l'esecuzione della ricerca, sarà corrisposto dall'ARPA a fronte di regolari fatture emesse dal Dipartimento secondo le seguenti modalità:

- 30% (trenta per cento) del corrispettivo, a titolo di acconto, alla sottoscrizione del presente Contratto;
- 70% (settanta per cento) del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dal termine delle attività della Ricerca come saldo finale, in seguito all'approvazione da parte di ARPA di una relazione sul lavoro svolto.

I pagamenti di cui al presente articolo saranno effettuati a 90 gg. d.f.f.m. con bonifico bancario a favore del Dipartimento sul c/c IBAN IT/12/Z/02008/02457/000002991732 - secondo le condizioni e i termini specificati all'articolo 4.1., sulla base di fatture intestate e inviate ad ARPA Emilia-Romagna – Via Po, 5 – 40139 Bologna – CF 04290860370

Le fatture dovranno riportare il seguente CIG: \_\_\_\_\_

### ***Art. 5 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Dipartimento si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Si obbliga, pertanto, a comunicare, entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di ricerca, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .

L'esecuzione delle transazioni, relative alla presente convenzione, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto di ricerca, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m. Il Dipartimento si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

#### ***Art.6 - Durata***

La durata del presente Contratto è concordata tra le Parti a partire dalla data della sottoscrizione con conclusione al 31/12/2011.

#### ***Art. 7 - Condizioni generali***

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente Contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività come indicata nell'articolo precedente. Resta inteso che, il Responsabile della Ricerca di ciascuna delle Parti comunicherà all'altra parte i nominativi del personale suddetto, con anticipo non inferiore a 15 (quindici) giorni dall'effettivo inserimento nell'attività stessa.

Il personale di entrambe le Parti, che si rechi presso il Dipartimento e/o presso ARPA per assistere ai lavori relativi al presente Contratto, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori ed uffici del Dipartimento e/o della ARPA .

Salvo i casi di dolo e colpa grave, ciascuna delle parti è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento che possa accadere al personale dell'altra durante la permanenza nei locali di quella.

#### ***Art. 8 - Consulenze esterne***

Il Dipartimento si riserva la facoltà di avvalersi di strutture specializzate o conferire incarichi di consulenza a terzi nell'ambito del presente Contratto, così come per esigenze specifiche, di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori senza ulteriori oneri a carico della ARPA , intendendosi ricompresi nell'ambito di cui al precedente articolo 4.

Resta ferma l'esclusiva responsabilità del Dipartimento nei confronti di ARPA per l'esecuzione delle prestazioni cui al presente Contratto e per il rispetto dei vincoli di proprietà e confidenzialità definiti nel presente Contratto di cui ai successivi articoli 9 e 17.

#### ***Art. 9 – Proprietà intellettuale***

Ciascuna Parte resterà unica titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio "background", intendendosi con questo termine tutto quanto realizzato o sviluppato autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Contratto;
- al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate durante lo svolgimento della presente attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

#### ***Art. 10 – Pubblicazione dei risultati***

L'Università si riserva il diritto di pubblicare, in maniera totale o parziale, i risultati scientifici e/o tecnici raggiunti nell'ambito degli studi e delle ricerche svolti in collaborazione con ARPA e oggetto del presente Contratto, previa comunicazione e assenso da parte di ARPA del testo della pubblicazione almeno 90 (novanta) giorni prima della data di invio della pubblicazione a terzi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo riviste scientifiche, seminari, conferenze.

Nelle eventuali divulgazioni l'Università si impegna a dichiarare che i risultati scientifici e/o tecnici raggiunti nell'ambito degli studi e delle ricerche sono stati realizzati dall'Università con la collaborazione della ARPA .

E' escluso l'utilizzo diretto del nome e/o del logo dell'Università per scopi pubblicitari.

#### ***Art. 11 – Forza maggiore***

Ciascuna Parte non sarà responsabile per eventuali ritardi nell'esecuzione della Ricerca qualora ciò sia stato causato da calamità naturali, sommosse, scioperi a carattere nazionale, incendi e più in generale, da eventi imprevedibili ed al di fuori della possibilità di controllo della Parte che subisce l'evento.

Nel caso in cui si verifichi un evento di forza maggiore, la Parte affetta dall'evento dovrà prontamente informare per iscritto l'altra Parte e, contemporaneamente, assumere tutti quei ragionevoli provvedimenti atti a limitare le conseguenze del ritardo.

#### ***Art. 12 - Recesso dal Contratto***

ARPA e il Dipartimento si riservano il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto per giusta causa, rispettando un preavviso di almeno trenta (30) giorni a favore della controparte. La dichiarazione di recesso dovrà essere notificata alla controparte tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso di recesso da parte della ARPA , quest'ultima sarà tenuta a corrispondere al Dipartimento, secondo quanto previsto all'art. 4, l'importo corrispondente alle attività effettuate e concordate e/o eventualmente solo impegnate, in base al Contratto, fino al momento dell'anticipata risoluzione.

Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione può essere avanzata, ad alcun titolo, dal Dipartimento nei confronti di ARPA in dipendenza del recesso.

#### ***Art. 13 – Risoluzione del Contratto***

La non esatta applicazione delle modalità della Ricerca definite nell'Allegato Tecnico o successivamente concordata tra le Parti durante l'esecuzione della ricerca e/o l'adempimento di qualsiasi altra obbligazione o condizione espressamente prevista nel presente Contratto a carico del Dipartimento, che costituisca causa di grave pregiudizio all'ARPA , comporterà la risoluzione del presente Contratto, con le conseguenze previste nel precedente articolo per il caso di recesso.

La non esatta applicazione della Ricerca dovrà essere contestata per iscritto da parte della ARPA , a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. A partire dalla data di ricevimento della contestazione formale, sono dati trenta (30) giorni lavorativi al Dipartimento per cessare l'inesatta applicazione del Programma di Ricerca e per rimuoverne gli effetti. Nel caso in cui il Dipartimento non provveda a ciò, la risoluzione si produrrà a partire dal giorno di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la dichiarazione volta a risolvere il presente Contratto.

#### ***Art.14 - Sospensione del Contratto***

Le Parti concordano che ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere riguardo all'esatta interpretazione del presente Contratto non giustifica la sospensione dell'adempimento delle obbligazioni delle Parti.

#### ***Art. 15 – Permessi e autorizzazioni***

E' a carico dell'ARPA l'ottenimento di eventuali permessi e autorizzazioni che siano necessari per l'attuazione della Ricerca in conformità con le disposizioni in vigore nel luogo in cui devono essere effettuate le attività stesse e per gli scopi cui esse sono destinate.

#### ***Art. 16 – Trattamento dei dati personali***

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate (e, per quanto di ragione espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività contrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Contratto vengano trattati esclusivamente per le finalità del Contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano

richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali dell'Ateneo, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del Contratto.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti infine dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.

L'Università potrà utilizzare il titolo della Ricerca del presente Contratto, in forma generalizzata, allo scopo di aggiornare il database delle ricerche svolte dall'Ateneo, che potrà/non potrà essere pubblicato con/senza riferimento alla ARPA, nel sito web dell'Ateneo medesimo. L'Università potrà inserire il nome di ARPA senza riferimenti alla Ricerca effettuata, in un elenco di committenti dell'Ateneo, che potrà/non potrà essere pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

#### ***Art. 17 - Foro esclusivo competente***

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Contratto il Foro esclusivo competente è quello di Bologna, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.

#### ***Art. 18 – Incedibilità del Contratto e dei diritti da esso derivanti***

Il presente Contratto ed i diritti da esso derivanti non potranno essere ceduti a terzi.

#### ***Art. 19 – Comunicazioni***

Ai fini del presente Contratto, e fatte salve eventuali successive variazioni da comunicarsi all'altra parte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via fax, le Parti stabiliscono che le comunicazioni reciproche dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via fax, in via riservata alle persone sotto indicate e presso i relativi domicili sotto elencati:

- Se diretta al Dipartimento: dott.ssa Rosanna Falconi.
- Se diretta alla ARPA : dott.ssa Donatella Ferri

#### ***Art. 20 – Disposizioni generali***

Il presente Contratto costituisce la totalità degli accordi intervenuti tra le Parti e annulla ogni altra precedente intesa, orale e scritta, eventualmente intervenuta tra le Parti medesime. Esso ha efficacia vincolante tra le Parti e può essere modificato solo per iscritto, previa sottoscrizione dei rappresentanti debitamente autorizzati dalle Parti.

Le Parti espressamente dichiarano che il presente Contratto costituisce contratto discusso e valutato in ogni sua singola clausola e liberamente e consapevolmente sottoscritto.

Qualora una delle Parti si rendesse inadempiente ad una o più delle clausole di cui al Contratto e l'altra Parte non richiedesse l'adempimento, tale mancata richiesta non potrà essere interpretata, salvo che ciò debba essere escluso per effetto di decadenza, dichiarazione espressa o comunque interpretazione di buona fede, come una rinuncia all'obbligazione dovuta dalla Parte inadempiente e non potrà impedire che l'obbligazione stessa o l'osservanza della clausola venga successivamente richiesta dalla Parte adempiente.

Qualora una qualsiasi clausola del presente Contratto venisse dichiarata invalida, o inefficace, tale dichiarazione non inficerà la validità o l'efficacia di tutte le altre clausole del presente Contratto che sopravvivranno indipendentemente dalla dichiarazione di invalidità o inefficacia della prima. In tal caso, ove necessario, le Parti sostituiranno le clausole invalide o inefficaci con altre valide, in modo che vengano mantenuti le finalità e l'equilibrio del presente Contratto.

La risoluzione del Contratto, a qualunque causa dovuta, non comporterà il venire meno degli obblighi e responsabilità che per espressa previsione contrattuale o per loro stessa natura debbano essere considerati come aventi efficacia ultrattiva, né potrà avere come effetto quello di liberare la Parte, che vi sia tenuta, dall'adempimento di obbligazioni a quella data maturate e non ancora eseguite.

Le Parti dichiarano e garantiscono che le persone che firmano sono debitamente autorizzate a rappresentarle.

**Art. 21 – Premesse e allegati**

Le premesse e l'Allegato Tecnico costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

**Art. 22 – Registrazione e spese**

Il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986.

Tutti gli oneri fiscali diretti e indiretti derivanti dal presente Contratto sono a carico della ARPA .

Bologna, li \_\_\_\_\_

Dipartimento.....

ARPA

Prof. Davide Petteneri

Ing. Vito Belladonna.....

Il Direttore di Dipartimento

Il Legale Rappresentante

Il Responsabile della Ricerca

\_\_\_\_\_  
Dott.ssa Rosanna Falconi

Le Parti dichiarano , agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., di aver preso esatta conoscenza di ciascuna delle clausole e condizioni contenute nel presente Contratto e di approvarle espressamente tutte, e, specificamente le seguenti:

Art. 1 – Oggetto del Contratto

Art. 3 – Responsabile della Ricerca

Art. 5 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 9 - Proprietà intellettuale

Art. 10 - Pubblicazioni dei risultati

Art. 12 - Recesso dal Contratto

Art. 13 - Risoluzione del Contratto

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

Art. 17 - Foro esclusivo competente

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, li \_\_\_\_\_

Per il Dipartimento

Per la ARPA

---

Prof. Davide Petteneri

---

Ing. Vito Belladonna,

.....

Il Direttore di Dipartimento

Il Legale Rappresentante

***Allegato Tecnico A***  
***Programma della Ricerca***

**“Monitoraggio della fauna ittica ai fini della valutazione dell'ISECI (indice stato ecologico comunità ittiche)**

La ricerca avrà ad oggetto le seguenti attività:

- analisi delle informazioni esistenti (ad es. carte Ittiche);
- verifica del programma di campionamenti e studio già elaborato e conferma delle stazioni significative (corsi d'acqua perenni, etc.) delle zone D/C/B2/B1 da sottoporre a monitoraggio e su cui valutare l'indice ittico ISECI per l'anno 2011. Il riesame del programma già stilato sarà condotto in linea di massima, sulla base dei Programmi di Monitoraggio ai sensi della direttiva 2000/60/CE dei distretti idrografici “Padano” e “Appennino settentrionale”, tenendo conto del calendario previsto per l'anno 2011 nei suddetti documenti. Si allega previsione piano campionamenti 2011, suscettibile di variazioni in funzione delle condizioni ideologiche dei corsi d'acqua; eventuale variazioni saranno discusse e concordate tra le parti
- conduzione dei rilievi specifici (monitoraggio presenza e tipologia);
- valutazione indice;
- presentazione relazione.

**Tempistica.**

I rilievi sperimentali saranno condotti nel corso del 2011 e l'elaborazione dei dati e dell'indice richiesto con la relative relazioni di sintesi saranno concluse e consegnate entro il 31 dicembre 2011.

N. Proposta: PDTD-2011-708 del 18/11/2011

**Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica**

**OGGETTO: Direzione Tecnica. Affidamento diretto in economia al Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale dell'Università di Bologna per la realizzazione di attività di studio relative al Progetto: "Monitoraggio della fauna ittica al fine della valutazione dell'ISECI (Indice Stato Ecologico di Comunità Ittiche) nelle stazioni della rete delle acque superficiali". Importo complessivo Euro 25.000,00 (IVA esclusa) CIG: Z70026168E.**

**PARERE CONTABILE**

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 23/11/2011

Il Responsabile dell'Area Bilancio e  
Controllo Economico

---